



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 12 del 2 Settembre 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 27 pubblicato dal S.G.S inerente " Scuole Calcio Elite S.S. 2021/2022".

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 pubblicato dal S.G.S inerente "Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2022/2023

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 30 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali - cd. "Aiuti-bis" -

CIRCOLARE N. 31 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 73/2022 - Semplificazioni -

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2022 – 2023

COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 10/08/2022

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

A seguito della conclusione delle ultime verifiche dei requisiti necessari al riconoscimento delle “Scuole di Calcio Élite” della Campania per la stagione sportiva 2021/2022, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze definitive del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi:

- Elenco definitivo delle Società riconosciute come “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2021/2022
- Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportiva 2021/2022, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le successive due stagioni sportive.

UTILIZZO DEL LOGO “SCUOLA CALCIO ELITE”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativa, concede l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Élite” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente coerentemente con l’adempimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento.

Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il marchio "Scuola Calcio Élite" non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della società.

Con l'occasione si informano le Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Élite che le strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rappresentate dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dal Delegato Regionale Attività di Base SGS, dal Tutor di riferimento e dai Responsabili Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriale, sono a disposizione per supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N°27 DEL 10/08/2022

A) Elenco Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2021/2022

ABRUZZO

CHIETI	1.	SSD CITTÀ DI CHIETI
	2.	SSD ARL RIVER CHIETI '65
	3.	ASD SAMBUCETO CALCIO
LANCIANO	4.	ASD UNION FOSSAGESIA CALCIO
	5.	ASD VAL DI SANGRO
	6.	VIRTUS ANXANUM SSD ARL
L'AQUILA	7.	VIRTUS CASTEL FRENTANO ASD
	8.	ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO
	9.	L'AQUILA SOCCER SCHOOL
PESCARA	10.	ASD VALLE PELIGNA
	11.	ASD CANTERA ADRIATICA PESCARA
	12.	ASD CURI PESCARA
	13.	SSD DELFINI BIANCAZZURRI SRL
	14.	ASD FATER ANGELINI ABRUZZO
	15.	ASD GLAUDIUS PESCARA 2010
TERAMO	16.	ASD PENNE 1920
	17.	ASD FC GAETANO BONOLIS TERAMO
	18.	ASD CASTRUM 2010
	19.	ASD GIULANOVA
	20.	ASD PINETO CALCIO
	21.	VALLE DEL VOMANO

ALTO ADIGE

BOLZANO	1.	ASD OLIMPIA MERANO
---------	----	--------------------

BASILICATA

MATERA	1.	ASD FRANCO SELVAGGI
POTENZA	2.	ASD ASSO POTENZA
	3.	ASD LYKOS

CALABRIA

CATANZARO	1.	ASD CALCIO LAMEZIA
	2.	ASD VIGOR CATANZARO
	3.	ASD VIRTUS SOVERATO
	4.	SSD KENNEDY JF AQUILE 1965
COSENZA	5.	ACD MORRONE
	6.	ASD E.COSCARELLO CASTROLIBERO
	7.	SCD DIGESSE PRAIA TORTORA
	8.	ASD SC ALESSANDRO ROSINA
	9.	ASD SOCCER MONTALTO
	10.	NS PRO COSENZA CALCIO
	11.	POLISPORTIVA REAL COSENZA
	12.	SSD TAVERNA
CROTONE	13.	FC CROTONE SRL
REGGIO CALABRIA	14.	ASD SEGATO
	15.	REGGINA 1914 SRL
ROSSANO	16.	ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO
VIBO VALENTIA	17.	US VIBONESE CALCIO SRL

CAMPANIA

AVELLINO	1.	FCD LMM MONTEMILETTO
BENEVENTO	2.	ASD GRIPPO DRS BENEVENTO
CASERTA	3.	JUVE SAN PRISCO
NAPOLI	4.	A.S.D. ALMA VERDE
	5.	ARCI UISP SCAMPIA A.S.D.
	6.	A.S.D. BLUE DEVILS
	7.	A.S.D. BOYS MELITO
	8.	A.S.D.CALCIO POMIGLIANO FEMMINILE
	9.	A.S.D. CANTERA NAPOLI
	10.	CARAVAGGIO SVAEF
	11.	A.S.D. MADONNELLE
	12.	POL. MONTERUSCELLO S.S.D. A.R.L.
	13.	A.S.D. OASI GIUGLIANO
	14.	A.S.D. GIANCARLO VINDICE CALCIO
	15.	A.S.D. MICRI
	16.	A.S.D. REAL CASAREA
	17.	A.S.D. F.C SAN GIORGIO
	18.	A.S.D. SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO
	19.	S.S.D. S.G. SPORTING CLUB
	20.	A.S.D. SORRENTO CALCIO 1945
	21.	A.S.D. SPORTLAND NOLA CALCIO

B) Revoca Riconoscimento Scuole Calcio Élite 2021/2022

Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportiva 2021/2022, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le prossime due stagioni sportive

ABRUZZO

L'AQUILA ASD OLYMPIA CEDAS

CALABRIA

CATANZARO FCD DAVOLI ACADEMY
COSENZA ASD MARCA FOOTBALL CLUB
ASD ACADEMY CROTONE
CROTONE ASD SPORT TIME
REGGIO CALABRIA SSD SS TREBISACCE

CAMPANIA

BENEVENTO VALLE TELESINA
NAPOLI A.S.D. ACADEMY POSILLIPO CALCIO
A.S.D. ACADEMY PROCIDA
S.S.D. CENTRO ESTER
A.S.D. GIOVENTÙ PARTENOPE
A.S.D. NUOVA ANTONIANA 2019
A.S.D. PUTEOLANA 1909
A.S.D. REAL MARANO
A.S.D. SANT'ANIELLO GRAGNANO
A.P.D. S.C. VICTORIA MARRA
A.S.D. SPORTING ARZANO
ASD SPORTING SALA CONSILINA
ASD VIRTUS BATTIPAGLIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE ASD COMUNALE FONTANAFREDDA

LAZIO

FROSINONE ASD ATLETICO TERME FIUGGI
LATINA ASD VIRTUS SS MICHELE E DONATO
ROMA ASD CITTÀ DI CERVETERI
SSD FUTBOLCLUB SRL
ASD SPQV VELLETRI CALCIO
ASD TIRRENO SANSA FC



Stagione Sportiva 2022 – 2023

COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 24/08/2022

Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2022/2023

INDICE

1.	TESSERAMENTO -----	pag. 2
2.	LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI -----	pag. 4
3.	SVINCOLO E REVOCA DI TESSERAMENTO -----	pag. 7

1 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

1.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

1.2 “Giovani”

ART. 31 NOIF

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.

3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive.

Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2006.

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

- Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal calciatore o dalla calciatrice, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Presidente della Società.
- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico

plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.

1.3 “Giovani dilettanti”

ART. 32 NOIF

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive.

Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

- Il tesseramento “giovani dilettanti” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

1.4 “Giovani di serie”

I calciatori “giovani”, dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” – di cui all'art. 33 delle N.O.I.F. - quando sottoscrivono un tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe Professionistiche.

Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

1.5 “Giovani” stranieri

Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si precisa che eventuali richieste di tesseramento potranno essere avanzate se in conformità a quanto previsto dall'art. 40 delle N.O.I.F. e dai Regolamenti F.I.F.A. Pertanto, si invita a prendere visione della nota riepilogativa "Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri" (Allegato n°2) e della summenzionata Norma Federale.

2 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere inviate a deroghe.sgs@figc.it - (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) - solo se corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto)
- nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare
- certificato di frequenza scolastica del calciatore
- documentazione attestante l'esigenza familiare al trasferimento di residenza.

Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se prive di idonea documentazione.

L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.

Modalità attuative

Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere inviate a deroghe.sgs@figc.it (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) solo se corredate dall'intera documentazione di seguito indicata:

- modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto)
- certificazione anagrafica del nucleo familiare in corso di validità
- dichiarazione di domicilio del nucleo familiare corredata da copia documento identità del dichiarante
- certificazione di frequenza scolastica del calciatore

- idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio).

Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se presentate prive di idonea documentazione. L'invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.

Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno

- essere inseriti nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell'ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
- essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 Dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica .

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Modalità attuative

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività indicando :

- presenza di un tutor nominato dalla Società nell'ambito delle figure professionali appartenenti all'organico dirigenziale della Società stessa;
- presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
- presenza costante di un dirigente della Società all'interno della struttura ospitante;
- livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
- livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane.

Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.

Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.

Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / con rinnovo deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 15 luglio 2022 per le Società Professionistiche e per le Società Femminili partecipanti al campionato Serie A, dal 1° al 14 luglio 2022 per le Società Dilettantistiche e per le Società Femminili partecipanti al Campionato Serie B o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- Le richieste di tesseramento in deroga dovranno pervenire a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale.
- **Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.**
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2022/2023 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 1/A del 01/07/2022.

3 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

3.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC [Art. 42/1/c delle N.O.I.F.]

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.

3.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:

Da Giovedì 1° Dicembre 2022 a giovedì 15 Dicembre 2022 (ore 19:00)

Vale data deposito telematico.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17-16 dicembre 2022.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se

le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.

3.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello (Allegato n°1).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Modello richiesta annullamento

“Tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci”

I genitori: padre
madre

Del bambino/a _____ Nato/a il _____

Richiedono

l'immediato annullamento della “Tessera FIGC” n. _____

Emessa in data _____ dalla Delegazione di _____

Stagione sportiva _____

Per la Società _____

Firma dei genitori

Timbro della Delegazione

padre

madre

o di chi esercita la potestà genitoriale

Data, _____

Il Presidente della Delegazione

Ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di annullamento immediato della “Tessera FIGC” n. _____

del bambino/a _____ Nato il _____

Timbro della Delegazione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2022/2023

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L' art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le sei eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine
- d) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari
- e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco

Solo primo tesseramento

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 3, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

L'esenzione concessa alla FIGC

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente

Ufficio Tesseramento

per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico, e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente** e **letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.

Guida pratica

Società Dilettantistiche

1. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019 (tabella 3).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, **tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** di competenza.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, **tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti**, al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento territorialmente competente. Sarà cura di tale Ente provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

2. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate sono di competenza della **Commissione Minori FIGC**.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018

L'applicazione della Legge 205/2017 seguirà l'iter descritto nella **circolare FIGC del 18 giugno 2019** (tabella 4).

Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, **tramite la piattaforma telematica federale, alla Commissione Minori FIGC**.

La frequenza scolastica deve essere dimostrata facendo compilare al Dirigente Scolastico il modello di attestazione allegato a questa nota e che verrà generato automaticamente dal portale federale.

Ufficio Tesseramento

In base a quanto disposto dalla Circolare FIFA nr.1693, dal 01.07.2020, tutti i trasferimenti internazionali (anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS. Sarà cura dell'Ufficio Tesseramento provvedere all'inserimento delle richieste in TMS.

Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che ottenere un tesseramento in base a normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti.

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni – Art. 19 regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, **tramite la piattaforma telematica federale**, alla Commissione Minori FIGC.

Si comunica che la documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete trovare allegata a questa nota.

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'art. 19 del Regolamento FIFA e con l'esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l'istanza di autorizzazione verrà trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

IMPORTANTE!!! Si comunica che a partire dal 1° luglio 2022 le richieste di tesseramento di calciatori minori che si trasferiscono al seguito della famiglia per motivi non legati al calcio, per poter essere approvate dalla Commissione Minori Federale, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal Comitato Regionale/Dipartimento/Divisione di competenza tramite il portale servizi federale raggiungibile all'indirizzo: <https://portaleservizi.figc.it/>

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Ufficio Tesseramento

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenni in applicazione di quanto disposto **dall'Art. 19 del Regolamento FIFA** sullo Status e Trasferimento dei Calciatori. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.

La Tabella 3 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge sullo Ius Soli Sportivo**

La Tabella 4 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla **legge di Bilancio 2018**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4	Scambio Studentesco		Regioni umanitarie (con genitori)		Regioni umanitarie (senza genitori)	
	PT	TI	PT	TI	PT	TI		PT	TI	PT	TI	PT	TI
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni						
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT	PT	TI	PT	TI	PT	TI
Documenti obbligatori													
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓				✓	✓				
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓				✓	✓				
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓									
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓											
Autorizzazione dei genitori			✓	✓				✓	✓				
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓							
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓							
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓						✓	✓	✓	✓		
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓								✓	✓		
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓			✓		✓		✓
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓											
Documentazione sullo scambio studentesco								✓	✓				



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ufficio Tesseramento

Modulo di adesione al programma di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco								✓	✓				
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine								✓	✓				
Status del nuovo club e durata del tesseramento								✓	✓				
Autorizzazione della famiglia ospitante								✓	✓				
Prova dello status di rifugiato dei genitori										✓	✓		
Prova dello status di rifugiato del calciatore												✓	✓
Prova dell'affido del calciatore												✓	✓
Autorizzazione dell'affidatario												✓	✓
Situazione dei genitori												✓	✓
Status del nuovo club										✓	✓	✓	✓
Rapporti del calciatore con il club precedente													✓

Tabella 1



Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
Documentazione sulla formazione scolastica	Un documento rilasciato dall'istituto scolastico che confermi l'iscrizione del calciatore, la data di inizio e termine dei corsi, la qualifica che il calciatore otterrà alla fine dei corsi e che indichi l'orario settimanale dei corsi seguiti dal calciatore
Documentazione sulla formazione calcistica	<ul style="list-style-type: none">◦ Per giocatori di sesso maschile, la categoria del club per eventuali indennizzi di formazione◦ Per giocatrici di sesso femminile, un documento della Federazione che attesti che il club è in possesso degli standard più elevati a livello nazionale in materia di formazione di calciatrici◦ Dichiarazione del club relativa alle squadre di cui farà parte il calciatore◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Indirizzo dell'alloggio◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore◦ (<i>nel caso di scambi studenteschi</i>) Nome ed indirizzo della famiglia che ospita il minore
Contratto di lavoro dei genitori /calciatore (<i>solo in caso di calciatori professionisti</i>)	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome del datore di lavoro◦ Indirizzo del datore di lavoro◦ Nome completo del lavoratore◦ Descrizione delle mansioni lavorative◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore◦ Data di inizio del rapporto di lavoro◦ Termini di validità del contratto
Autorizzazione dei genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo dei genitori◦ Nome completo del calciatore◦ Autorizzazione
Certificato di nascita del calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo del calciatore◦ Data di nascita◦ Luogo di nascita◦ Nome completo dei genitori
Consenso della federazione che rilascia il calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome della federazione◦ Data del consenso
Prova dei 50 km	<ul style="list-style-type: none">◦ Residenza del calciatore e dei genitori◦ Sede del club◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo◦ Nazionalità
Certificato di residenza - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Data di inizio della residenza◦ Indirizzo di residenza
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento	<ul style="list-style-type: none">◦ Richiesta formale



Ufficio Tesseramento

◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità
Documentazione sullo scambio studentesco	Informazioni sul programma di scambio studentesco fornite dall'ente organizzatore
Modulo di adesione al programma di scambio studentesco	Copia del modulo di adesione al programma di scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo di scambio studentesco	Documento dei genitori del calciatore e/o dell'ente organizzatore dello scambio studentesco in cui si conferma che il minore rientrerà al suo Paese di origine alla fine del periodo di scambio studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo scambio studentesco da parte dell'istituto del Paese di origine	Documento rilasciato dall'istituto scolastico di provenienza del calciatore in cui si attesta la partecipazione dello stesso al programma di scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore	Dichiarazione della famiglia che ospita il minore che autorizza il tesseramento
◦ Prova dello status di rifugiato – genitori ◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore	Documentazione dell'autorità competente in materia relativa allo status di rifugiato del calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club	Dichiarazione in cui il club dichiara di essere puramente dilettantistico senza alcun tipo di legame (legale, finanziario o "de facto") con club professionistici
Prova dell'affidamento del calciatore	Documento dell'autorità competente sull'affido del calciatore
Autorizzazione dell'affidatario del calciatore	Dichiarazione dell'affidatario del minore che autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici	Dichiarazione sulla situazione attuale della famiglia biologica del calciatore rilasciata dal minore, dalla Federazione in cui il minore si sta registrando o da altra autorità riconosciuta in materia
Status del calciatore con il club di provenienza	Dichiarazione del minore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero comprensivi di status (dilettante-professionista)

Tabella 2

Ufficio Tesseramento

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto _____ , nato il ____ / ____ / _____ ,
(cognome e nome) (data di nascita)

legale rappresentante della società _____
(nome società)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

DICHIARO

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata
a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza
collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club
professionistico.

(luogo e data)

(firma)

Ufficio Tesseramento

ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

Il Sottoscritto _____ C.F. _____
in qualità di Dirigente e Responsabile dell'Istituto Scolastico

DICHIARA

- che l'Istituto Scolastico sopraccitato è:
 - Statale
 - Non Statale – PARITARIO, riconosciuto ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm. e integr.
 - Non Statale – NON PARITARIO
 - Non Statale – STRANIERO (decreto del Presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994)
- che il minore _____ nato a _____ il _____ residente/domiciliato in _____ alla via _____ , è attualmente iscritto al presente Istituto scolastico a far data dal _____ .

Data

Timbro e Firma

NB: Per rendere valida la dichiarazione ai fini del tesseramento è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 30 – 2022

Oggetto: Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali – cd. “Aiuti-bis” –

A pochi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, della Legge n. 91 del 15 luglio 2022, di conversione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 – cd. Decreto “Aiuti” –, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2022, il Decreto Legge - cd. Aiuti-bis – n. 115 del 9 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022.

Il provvedimento reca ulteriori misure in aiuto di imprese e famiglie confermandone alcune già esistenti ed introducendone di nuove.

Nel settore sportivo non si rilevano novità al di fuori della concessione, prevista dal **comma 2 dell’art. 22, della indennità – una tantum – di 200,00 euro, ai collaboratori sportivi**. Infatti, a modifica del comma 12 dell’art. 32 del D.L. n. 50/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell’indennità – una tantum – di 200,00 euro, stabilita dall’art. 31 del citato D.L. n. 50, anche i **collaboratori sportivi** che abbiano, a suo tempo, beneficiato di almeno una delle indennità previste dai DD.LL. nn. 18, 34 e 104 del 2020 e nn. 41 e 73 del 2021. **Ad essi l’indennità sarà erogata automaticamente dalla Sport e Salute SpA.**

I soggetti in argomento, per vedersi riconosciuto il beneficio, devono aver conseguito, nell’anno 2021, un reddito personale **inferiore a 35.000,00 euro lordi**.

Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 22, l’indennità di cui all’art. 31 del D.L. n. 50/2021, è concessa anche ad alcuni soggetti che non avevano beneficiato della precedente indennità di 200,00 euro, quali i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e alle casse previdenziali, finora esclusi dal beneficio introdotto con gli artt. 31 e 32 del precedente Decreto “Aiuti”.

Si riportano, di seguito, alcune delle disposizioni più significative introdotte o confermate dal D.L. n. 115/2023.

Sono introdotte alcune agevolazioni di carattere sociale.

Si tratta di un **bonus che riguarda le tariffe dell’energia elettrica – art. 1 – per il 4° trimestre 2022**, per i clienti domestici svantaggiati e per i clienti domestici che si trovano in gravi condizioni di salute e devono usare apparecchiature mediche elettriche e di un **bonus per le tariffe del gas – art. 2 – per il 4° trimestre 2022**, per i soggetti economicamente svantaggiati o con disabilità o con almeno 75 anni di età; il **bonus** viene automaticamente riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 12.000,00 euro o con almeno 4 figli a carico con ISEE fino a 20.000,00 euro.

Con l’**art. 3** viene sospesa, fino al 30 aprile 2023, la possibilità per le aziende che forniscono gas ed energia elettrica di modificare unilateralmente il prezzo delle forniture.

L’**art. 4** prolunga per tutto il quarto trimestre 2022 i **tagli agli oneri di sistema** per l’energia elettrica.

Con l’**art. 5** viene **ridotta l’IVA al 5% sul gas metano** per tutti gli usi civili e industriali nei mesi di ottobre-dicembre 2022.

L’**art. 8** conferma, fino al 20 settembre 2022, il **taglio delle accise** sul carburante. Le accise sono, quindi, ridotte di 25 centesimi al litro (considerando l’IVA al 22%, il taglio è di 30,5 centesimi). Inoltre, l’aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione è ridotta al 5%.

Con l’**art. 12** il **fringe benefit aziendale, già previsto per il 2020 e 2021 nella misura di 258,23, raddoppia, limitatamente al 2022, a euro 600,00**. Trattasi delle iniziative delle aziende per venire incontro ai disagi dei propri lavoratori colpiti dai rincari di luce e gas. L’**art. 12** del Decreto “Aiuti-bis” stabilisce, infatti,

che non concorrono a formare il reddito, entro il tetto di 600,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Con l'**art. 20** è stata stabilita una **riduzione del cuneo fiscale – contributi previdenziali** - pari all'1,2% in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000,00 euro lordi annui per il periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la 13^a mensilità.

L'**art. 21** ha stabilito l'anticipo al 1° novembre 2022 della **rivalutazione, per l'anno 2021, del 2% delle pensioni** di importo lordo annuo fino a 35.000,00 euro. L'aumento è pari al 100% del 2% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento mensile minimo pari a 523,83 (2.062,00 lorde); al 90% per pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (2.577,90 lorde); al 75% per pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo (oltre 2.577,90 lorde). L'aumento non si applica se il trattamento minimo mensile è pari o inferiore a 2.692,00 lorde (35.000,00 euro annui).

L'**art. 25** prevede, poi, la concessione di un "**bonus psicologico**" consistente in un contributo fino a 600,00 euro per fruire di sessioni di psicoterapia presso psicoterapeuti iscritti all'Albo. Il **bonus** è parametrato all'ISEE nella seguente misura: 600,00 euro con ISEE fino a 15.000,00 euro; 400,00 euro con ISEE tra 15 e 30.000,00 euro; 200,00 euro con ISEE tra 30 e 50.000,00 euro.

Il **bonus** consiste in uno sconto in fattura fino a 50,00 euro a seduta; la domanda va inoltrata online all'INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 o al numero verde 803164.

L'**art. 27** introduce il **bonus trasporti** nel limite di 60,00 euro per l'acquisto entro il 31 dicembre 2022 di un abbonamento annuale o mensile. Il beneficio è concesso soltanto ai soggetti con ISEE fino 35.000,00 euro.

La domanda va fatta da settembre a dicembre – entro il 31 dicembre 2022 – sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o CIE.

Nella domanda va indicato il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario; se questi è minore, il richiedente deve indicare il proprio codice fiscale e attestare che il minore è a suo carico: Va indicato l'importo del **bonus** a fronte della spesa prevista nonché il nome del gestore del trasporto pubblico.



CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 31 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n.73/2022 – Semplificazioni –

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 – cd. “Semplificazioni”.

Si riportano, di seguito, alcune delle norme che più possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

L'art. 3 modifica alcune scadenze fiscali.

In particolare la comunicazione dei dati e delle liquidazioni IVA del 2° trimestre viene fissata al 30 settembre anziché al 16 dello stesso mese.

Anche i termini di presentazione della dichiarazione IMU 2021 vengono portati dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Detto termine, come previsto **dall'art. 35**, ha valore anche per gli enti non commerciali.

L'art. 6 prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, e non è richiesta la conservazione dei documenti ad eccezione di quelli relativi alle spese difformi da quelle risultanti all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 9 abroga la disciplina delle società in perdita sistematica ed inoltre stabilisce che le società operanti in alcuni settori non sono più assoggettate al versamento dell'addizionale all'IRES.

Il successivo **art. 10** reca semplificazioni in materia di IRAP. In particolare viene stabilito che per i soggetti di cui agli artt. da 5 a 9 del D. Lgs. istitutivo dell'imposta, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Con gli **artt. 26 e 26-bis** sono state emanate semplificazioni in materia di Terzo Settore. Sono stabiliti criteri più semplici per individuare la non commercialità delle attività di interesse generale svolta dagli enti del TS. Infatti, si considerano di natura **non** commerciale quelle attività svolte gratuitamente o dietro corrispettivo che non supera i costi. E' stata, poi, prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di allineare con modalità semplificate gli statuti di Onlus e di altre organizzazioni alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Con **l'art. 35** è stato confermato il termine del 30 novembre 2022 per l'invio dell'autodichiarazione aiuti COVID, già prevista precedentemente al 30 giugno 2022.

L'art. 39 reca misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. A tal fine è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze un fondo di dotazione di 59 milioni per il 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da effettuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, di promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso l'attività sportiva.